



**INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER GLI INCARICHI NEGLI  
ORGANI DI GIUSTIZIA ENDOFEDERALE PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-  
2020**

Con Delibere nn. 1510-1514 dell'11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha approvato il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva.

Tenuto conto che la FIPSAS deve provvedere al rinnovo delle cariche federali per la naturale scadenza dovuta al termine del quadriennio olimpico e quindi con apposita delibera del Consiglio federale, si è deliberato di procedere alla copertura di tutte le posizioni in seno agli Organi di giustizia endofederali (Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali, Tribunale Federale, Corte Federale di Appello) e alla Procura federale (Procuratore federale, Sostituto procuratore) mediante la procedura di selezione di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) e b) del Codice della Giustizia Sportiva.

In relazione a tali posizioni il Consiglio Federale procederà a nominare i nuovi componenti tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, previa loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia.

Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria candidatura nell'ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederali:

**ORGANI DI GIUSTIZIA**

**Giudice Sportivo Nazionale:** n. 1 (uno) tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

**Requisiti** art. 48, comma 1, del Regolamento di giustizia federale:

- Soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo;

**Giudici Sportivi Territoriali:** n. 8 (otto) tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

Di seguito le 8 aree territoriali:

- Sicilia;
- Sardegna;
- Toscana, Emilia Romagna e Umbria;
- Lazio, Marche, Abruzzo e Molise;
- Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- Lombardia;

- Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;
- Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

**Requisiti** art. 48, comma 1, del Regolamento di giustizia federale:

- Soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo;

**Tribunale Federale:** n. 3 (tre) effettivi e n. 2 (due) supplenti tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

**Requisiti** art. 59, comma 2, del Regolamento di giustizia federale:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

**Corte Federale di Appello (in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello):** n. 3 (tre) effettivi e n. 2 (due) supplenti tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

**Requisiti** art. 59, comma 2, del Regolamento di giustizia federale:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

**Procuratore federale:** n. 1 (uno) Procuratore tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

**Requisiti** art. 74, comma 1, del Regolamento di giustizia federale:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei Dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo

**Sostituto Procuratore:** n. 1 (uno) Sostituto Procuratore tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

**Requisiti** art. 59, comma 2, del Regolamento di giustizia federale:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo;
  - h) soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo
- 

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, debbono esser corredate, a pena di esclusione:

- dall'espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammesso alla valutazione di idoneità della Commissione Federale di Garanzia;
- dal *curriculum vitae* del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, debitamente sottoscritto;
- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo.

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e, in particolare, dallo Statuto Federale, dal Regolamento di Giustizia e dal Codice della Giustizia Sportiva, cui si rinvia per la relativa disciplina applicabile.

La domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del **1° giugno 2017 ore 12:00, esclusivamente** a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [segreteriafipsas@pcert.it](mailto:segreteriafipsas@pcert.it).

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Invito e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

Il possesso dei requisiti ed i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza sopra indicata.

I soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo il cui possesso potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.

Gli Organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive anzidette.

I nominati dal Consiglio Federale dovranno sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico le dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

1. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del

Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritieri sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia della FIPSAS e del Codice della Giustizia Sportiva.

Il presente invito a manifestare interesse è pubblicato in data 17 maggio 2017.